



AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

**AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE
PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI**

SCHEMA di ACCORDO QUADRO

ai sensi dell'art. 54, comma 3, d.lgs 50/2016

per la per fornitura di fototrappole per sorveglianza di

violazioni ambientali

(CIG: 837806344D)

L'anno duemilaventi:

a) Il Direttore Generale, Avv. Gianfranco Grandaliano, C.F. GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell'interesse dell'AGER, domiciliato per la carica presso la sede dell'AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari, di seguito COMMITTENTE;

dall'altra parte

b) _____ legale rappresentante dell'operatore economico _____, avente sede legale in _____, _____, partita IVA _____, che in seguito per brevità, sarà chiamato "fornitore";

in esecuzione del Decreto Direttoriale n. ____ del _____

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali normative e contrattuali per la fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni ambientali, con le caratteristiche tecniche e costruttive minime previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare contiene la disciplina relativa alle singole forniture ed ai singoli rapporti contrattuali che si instaureranno tra Agenzia e Fornitore per effetto delle lettere d'ordine, senza stabilirne il numero, la quantità e la successione nel tempo che si definiranno nel corso della durata dell'Accordo secondo le tempistiche e le necessità contingenti dell'Agenzia.

Il Fornitore dichiara che tutto quanto risulta dal presente Accordo e dai suoi Allegati, ivi inclusi in particolare, il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di gara e lo schema di lettera d'ordine, che ne costituiscono parte integrante, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi (ivi inclusi quelli attinenti allo stato dei luoghi e dei depositi interessati dalle forniture, alle condizioni di viabilità e di accesso ed ogni altra circostanza idonea ad influire sui costi dei materiali, della mano d'opera, dei noli dei trasporti e di quant'altro necessario all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte) per una ponderata valutazione tecnica ed economica delle forniture richieste e per la formulazione dell'offerta, giudicando le forniture realizzabili ed i prezzi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Con l'accettazione dell'Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle prestazioni richieste a perfetta regola d'arte.

Art. 2 - AMMONTARE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo stimato del presente Accordo Quadro è di €

812.000,00 (euro), I.V.A. esclusa.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non obbliga l'Agenzia ad attivare la fornitura né ad eseguirla nella sua interezza; parte della fornitura, seppur previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, potrebbe non essere richiesta nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. I quantitativi e gli importi indicati nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d'appalto sono, infatti, meramente presuntivi e in alcun modo vincolanti per l'Agenzia. Il Fornitore, pertanto, nulla può pretendere in ipotesi di mancata attivazione o di parziale esecuzione delle forniture.

Il Fornitore si impegna ad offrire la fornitura fino a concorrenza dell'importo complessivo massimo pari a € 812.000,00# (iva esclusa), stabilito per l'intera durata dell'Accordo Quadro. Nello stesso limite di spesa, l'Agenzia potrà acquistare tutte le attrezzature previste nel listino.

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro sarà liquidato al Fornitore l'importo corrispondente alle forniture di volta in volta eseguite e consegnate, come indicato nella lettera d'ordine.

Art. 3 - LETTERE D'ORDINE E RAPPORTI CONTRATTUALI DERIVATI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si impegna irrevocabilmente ad eseguire le forniture di volta in volta indicate nelle singole lettere d'ordine, alle condizioni ivi previste, nonché in conformità a quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati.

Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto integralmente sottoscritto per accettazione dal Fornitore in sede di gara e allegato al presente Accordo a formarne parte integrante e sostanziale.

Le singole lettere d'ordine saranno sottoscritte da AGER. Nelle lettere d'ordine di volta in volta emesse dall'Agenzia, verranno altresì specificate la quantità, le tipologie

e le caratteristiche delle attrezzature e del materiale oggetto della singola fornitura, nonché i tempi di consegna e il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi indicati nell'offerta economica.

Le lettere d'ordine saranno inoltrate dall'Agenzia al seguente indirizzo PEC del Fornitore _____, dovranno essere sottoscritte per accettazione dal Fornitore e restituite a mezzo PEC all'indirizzo della Stazione appaltante.

La fornitura delle attrezzature dovrà essere completata nel termine assegnato nelle lettere d'ordine, che comunque non potrà superare i 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione dell'ordine. Tale termine è essenziale ai sensi dell'art 1457 del Codice civile.

L'inadempienza del Fornitore dà facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

Le attrezzature dovranno essere consegnate presso la sede dell'Agenzia, sita in via delle Magnolie 6/8 – Modugno (BA), 2° piano. Le consegne dovranno essere effettuate previo preavviso al RUP/Direttore dell'Esecuzione e in orari concordati, onde consentire all'Agenzia di prepararsi a ricevere la consegna nelle ore indicate. All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal RUP/Direttore dell'Esecuzione e dal Fornitore o suo delegato.

Art. 4 – PREZZI

Le forniture richieste saranno pagate in base ai prezzi unitari indicati nell'offerta economica che s'intendono comprensivi di tutte le attività definite nel disciplinare, nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica e comprendono le spese di imballo, trasporto, assistenza allo scarico e scarico (nei casi previsti) presso la sede dell'Agenzia.

I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo Quadro e per tutti i rapporti contrattuali derivanti dalle lettere d'ordine, senza che l'aggiudicatario possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. Anche ove intervengano modificazioni dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni volte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore dichiara espressamente che i prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, comprensivi di spese principali e accessorie o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro nonché delle lettere d'ordine.

Art. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 mesi (diciotto mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo massimo di cui al precedente art. 2, sia stato raggiunto entro tale termine e salvo – invece- il caso che tale importo complessivo massimo sia stato interamente impiegato in un termine inferiore.

Resta inteso che per “durata” dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale l'Agenzia potrà inviare al Fornitore le lettere d'ordine. Il Fornitore è dunque tenuto ad eseguire le forniture richieste con le lettere d'ordine inviate prima della scadenza del presente Accordo, pur potendo la prestazione essere eseguita successivamente alla scadenza dell'Accordo stesso. Non potranno essere emessi ordinativi dopo la scadenza del termine contrattuale, salvo proroga o rinnovo del contratto.

Art. 6 – PROROGHE

Prima della scadenza dell'Accordo Quadro, nel solo caso in cui l'importo complessivo

massimo di cui all'art. 3, comma 1, non sia stato esaurito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni per ulteriori sei mesi e comunque nel limite di capienza del suddetto budget massimo.

Art. 7 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

A pena di risoluzione del contratto, il Fornitore:

- si obbliga ad eseguire tutte le forniture a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, delle condizioni, delle modalità, dei termini, delle prescrizioni e in conformità alle caratteristiche e specifiche tecniche contenute nelle singole lettere d'ordine, nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica;
- si obbliga a mantenere attivo per tutta la durata del contratto il sistema di gestione Qualità e Ambiente secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente al momento dell'esecuzione delle forniture;
- si obbliga ad osservare tutte le norme in materia di trattamento retributivo e adempimenti previdenziali, tutela, igiene e salute dei lavoratori nonché le prescrizioni tecniche, in materia di sicurezza e antinfortunistica, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi, vigenti o entrate in vigore successivamente alla stipula. Si impegna, altresì, ad effettuare le consegne osservando le prescrizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008: a tal fine, prima dell'inizio della prestazione, fornirà alla Stazione Appaltante indicazione dei contratti collettivi applicati al personale adibito all'esecuzione del presente contratto, del numero di posizione INAIL e INPS e produrrà le certificazioni attestanti il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- assume su di sé, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e tutte le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali;

- assume su di sé tutti gli oneri e rischi correlati alle prestazioni oggetto del presente

Accordo Quadro e ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste nella esecuzione del contratto.

- si obbliga, nel caso di sospensione della fornitura, ad assumere ogni provvedimento

e cautela necessaria ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere alle forniture,

restando a suo carico il risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato

rispetto della presente norma.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di

cui sopra resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale e pertanto lo stesso non potrà avanzare, a

tale titolo, pretesa di compensi ulteriori, assumendosene ogni alea.

Sono a carico del Fornitore ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o

sopravvenuta in seguito, relativamente al presente contratto.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale, munito di preparazione

professionale e di conoscenza tecnica necessarie per l'esecuzione delle prestazioni

di cui al Capitolato tecnico e degli atti di gara richiamati nelle premesse

dell'Accordo Quadro;

- manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti

dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di

igiene e sanitarie;

- tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro,

la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente

Accordo Quadro.

In particolare, il Fornitore si obbliga a:

- comunicare alla Stazione appaltante, mediante PEC ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- comunicare alla Stazione appaltante, mediante PEC, ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità professionale e tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art.8 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, VERIFICHE E CONTROLLI

Il Fornitore è responsabile per il ritardo, le difformità e i vizi della prestazione dovuta, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità derivante da causa allo stesso non imputabile. È altresì responsabile, in ogni caso, dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e legali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Si procederà alla verifica della regolare esecuzione delle forniture ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 entro 5 giorni solari e consecutivi dal verbale di consegna relativo a ciascuna lettera d'ordine, il cui certificato sarà rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell'esecuzione, qualora nominato.

Qualora la fornitura venisse, anche in parte, rifiutata alla verifica, perché non conforme ai requisiti prescritti e alle pattuizioni contrattuali, dovrà essere sostituita, pena la risoluzione del contratto, con altra conforme agli standard richiesti a propria cura e spese dal Fornitore, entro e non oltre 7 giorni solari e consecutivi dalla notifica della formale contestazione (che sarà consegnata dal DEC al rappresentante della ditta in sede di verifica, ovvero inviata a mezzo pec alla ditta stessa in mancanza del rappresentante della ditta in sede di verifica).

Resta ferma l'applicazione delle penali previste al successivo art. 9.

Art. 9 – PENALI

Il termine stabilito per la consegna della fornitura è essenziale. Per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna sarà pertanto applicata una penale pari 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il DEC riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento della prestazione rispetto a quanto ordinato. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Art. 10 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il Fornitore assume direttamente tutte le responsabilità, sia civili che penali, per i danni di qualsiasi natura, comunque provocati a persone, animali o cose, inclusi i dipendenti e il personale incaricato dell'esecuzione della fornitura e dei servizi, direttamente o indirettamente imputabili a vizi o difetti della fornitura o derivanti da fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, comunque dipendenti da manchevolezze o di

trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Il Fornitore si obbliga a tenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie da parte di terzi danneggiati nonché dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio e dalle spese o dai danni a cui dovesse essere condannato all'esito dei giudizi.

A tal fine, il Fornitore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso prestatori d'opera (R.C.O.), con massimali adeguati, che si obbliga a mantenere attive per l'intero periodo di validità contrattuale.

Art. 11 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione della prestazione la Stazione Appaltante ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione, se possibile con l'intervento del Fornitore.

La sospensione dell'esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Art. 12 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

AGER, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto di accordo quadro e/o i rapporti contrattuali derivati,

durante il periodo di sua efficacia, in tutti i casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, dal presente Accordo Quadro e dal complesso della *lex specialis* di gara.

Potrà altresì procedere alla risoluzione del presente contratto:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni del presente contratto e dei singoli rapporti contrattuali derivati dalle lettere d'ordine;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di inosservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, in genere, degli obblighi in materia contributiva, assistenziale, assicurativa, antinfortunistica e di sicurezza del personale assunto;
- d) in caso di applicazione di sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede l'espressa rescissione e/o risoluzione dei rapporti contrattuali;
- e) laddove l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo netto contrattuale;
- f) in caso di reiterate e gravi inadempienze e violazioni degli obblighi contrattuali non sanati neppure a seguito di diffida da parte del soggetto proponente;
- g) nei casi di subappalto non espressamente autorizzato;
- h) in caso di sospensione o rallentamento delle attività da parte del Fornitore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la fornitura nel suo complesso;
- i) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o - in caso di perdita di autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- j) in caso di attività e/o azioni dell'Impresa, anche estranee all'oggetto e a quanto previsto nel presente contratto, da cui discendano evidenze pubbliche negative,

di gravità tali per cui si possano ledere l'immagine e/o la fiducia della committente;

k) in tutti gli altri casi contemplati dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati e, in generale dal complesso della *lex specialis*.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta anche la risoluzione delle singole lettere d'ordine a partire dalla data in cui si verifica l'evento risolutivo dell'Accordo Quadro.

In tutti i casi, previsti nell'Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o della/e lettere d'ordine o di risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata, rispettivamente, per l'intero importo della stessa o per la parte percentuale proporzionale all'importo della/e lettere d'ordine risolte/e.

In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione, il fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite relative alle singole lettere d'ordine, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato speciale d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, è facoltà della Stazione appaltante procedere allo scorrimento automatico della graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure indire una nuova procedura di gara.

Ove AGER, ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, provvederà a contestare per iscritto all'impresa, tramite PEC fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine si adotteranno le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di AGER di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente. Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

La risoluzione del contratto non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dall'Accordo quadro in qualunque momento, fermo restando il pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite.

L'Agenzia si riserva, altresì, di recedere anticipatamente, qualora le forniture non risultassero eseguite conformemente al contratto, anche solo per lievi differenze. In tal caso al Fornitore sarà riconosciuto il pagamento delle sole forniture conformi regolarmente consegnate.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al ____ per cento dell'importo del presente contratto.

La detta cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita al contraente, senza interessi, solo previo accertamento che l'Appaltatore abbia adempiuto interamente alle condizioni

contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza, mediante consenso espresso in forma scritta dell’Agenzia.

Art. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore potrà emettere fattura elettronica, relativa a ciascuna lettera d’ordine, solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica di regolare esecuzione e, pertanto, solo dopo aver ricevuto con posta elettronica certificata una mail contenente i dati da inserire nella fattura, la stessa sarà inserita attraverso il Sistema di interscambio (SDI). In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere rifiutata.

Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

La contabilizzazione del servizio verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall’appaltatore derivanti dall’applicazione del ribasso unico percentuale offerto rispetto all’elenco prezzi unitari di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. Tali prezzi costituiscono i prezzi contrattuali.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, che dovrà essere emessa dopo il rilascio, a cura del responsabile del procedimento, di apposito certificato di pagamento, attestante anche la regolarità dello svolgimento dell’attività secondo la legge ed il contratto.

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i seguenti dati obbligatori:

*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G

*Impegno: decreto nr ____ del _____ impegno ____

*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la spesa non è rilevante ai fini IVA

*CIG _____

Art. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente richiamati.

A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara:

- che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti sul conto corrente dedicato _____;

- che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:

NOME E COGNOME _____

NATO IL _____

RESIDENTE A _____

CODICE FISCALE _____

NR. CARTA IDENTITA' _____

Nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Il Fornitore s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera AGER da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 17 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del vigente D.Lgs. 50/2016, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Disciplinare di Gara.

Art. 18 – CONTROVERSIE

Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle stesse a tutela degli interessi collettivi di cui AGER è portatore, ogni caso di arbitraria interruzione del servizio sarà ritenuto contrario alla buona fede e il Fornitore sarà considerato diretto responsabile di tutti i danni dipendenti da tale interruzione.

Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di Accordo Quadro e ai rapporti contrattuali derivati, alla loro interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 19 – RISERVATEZZA E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività della Stazione Appaltante sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. In particolare, il Fornitore:

- tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza

pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;

- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Art. 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e tributari nonché le spese contrattuali relative al presente contratto.

Art. 21 – CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto inviato via PEC e sottoscritto con firma digitale.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle singole lettere d'ordine non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna.

IL FORNITORE

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Gianfranco Grandaliano